

COMUNE DI PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE R.C.A. ED A.R.D. DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALERMO.

Premessa

Il contenuto del presente capitolato deve intendersi sempre operante e prevalente sulle condizioni generali di assicurazione e/o particolari, che le testo della polizza siano eventualmente contrastanti.

A - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, s'intendono per:

- **ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione;
- **POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione;
- **CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione, denominato altresì "Amministrazione" e/o "Comune";
- **SOCIETÀ:** l'impresa assicuratrice;
- **PREMIO:** la somma dovuta alla società;
- **SINISTRO:** il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno;
- **INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla società in caso di sinistro, che non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra i massimali di polizza ed eventuali scoperti o franchigie;
- **COSE:** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **FRANCHIGIA:** parte del danno risarcibile, espressa in importo, che rimane a carico dell'assicurato.

B - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Durata dell'assicurazione e proroga.

La durata dell'assicurazione è fissata in un anno decorrente dalle ore 0,00 del giorno 1/7/2013 e fino alle ore 24,00 del giorno 30/06/2014. La presente polizza non prevede il tacito rinnovo e non occorre disdetta tra le parti. È facoltà dell'Amministrazione chiedere alla società aggiudicataria la ripetizione del contratto per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 12/4/2006 n. 163.

Art. 2 - Modifiche all'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., sempre che il contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

A parziale deroga dell'art. 1897 c.c. nei casi di diminuzione di rischio, la riduzione del premio sarà immediata.

La società rimborserà la corrispondente quota del premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione e rinuncerà al relativo diritto di recesso di cui all'art. 1897 c.c.

La società ha diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto delle circostanze non note a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Art. 4 - Altre assicurazioni.

Il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva, per iscritto, alla società, dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Le prestazioni della presente polizza sono cumulabili con quelle di altre eventuali assicurazioni prestate per gli stessi rischi.

Art. 5 - Pagamento del premio.

Il pagamento del premio, contro il rilascio delle quietanze emesse dalla Direzione dell'impresa assicuratrice, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata, fermo restando che l'effetto della copertura rimarrà comunque operante, entro il 30 luglio del 2013, o comunque entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto se successiva.

Il pagamento del premio relativo alla annualità verrà determinato in base allo sconto ed alla tariffa offerti in sede di gara e rapportato all'elenco aggiornato dei mezzi, consegnato prima della decorrenza della polizza.

I pagamenti avverranno con le modalità ed entro i vigenti termini di legge, fermo restando che non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste negli articoli 4 e 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire all'Amministratore Procuratore o Dirigente decaduto, qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

Art. 6 - Libro Matricola - Inclusioni ed esclusioni

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente purché intestati al contraente presso il P.R.A. Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verificano variazioni al numero dei mezzi, l'Ente contraente provvederà a comunicare tempestivamente alla Società assicuratrice aggiudicataria le avvenute alienazioni, integrazioni o sostituzioni, indicando in questi ultimi casi, le caratteristiche dei nuovi veicoli. La Società assicuratrice aggiudicataria provvederà a ridurre il premio in corso per gli autoveicoli alienati e/o esclusi dall'assicurazione e ad integrarlo per i nuovi mezzi immersi in servizio.

I veicoli acquistati nel corso della validità del contratto verranno inseriti in garanzia alle stesse condizioni.

L'Ente può chiedere l'esclusione dall'assicurazione di mezzi fuori uso e/o in avaria purché ciò comporti almeno un mese di mancata circolazione e sia restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno di assicurazione,

nonché la loro reintegrazione nell'assicurazione. In tal caso sarà riconosciuto all'Ente il premio non goduto.

Art. 7 - Regolazione del premio.

Alla fine dell'annualità assicurativa, e comunque entro il 30 settembre 2014, la Società assicuratrice emetterà appendice contrattuale contenente l'elenco dei mezzi inclusi ed esclusi con il conteggio del premio attivo o passivo che ne scaturisce. Entro sessanta giorni dalla data in cui il documento perverrà al Contraente questi dovrà pagare l'eventuale regolazione o allo stesso dovrà esser corrisposto il relativo rimborso.

Art. 8 - Consegna contrassegni.

Entro il 15 giugno 2013 la Società assicuratrice aggiudicataria dovrà consegnare all'Ente per gli autoparchi di competenza, i contrassegni ed i certificati di assicurazione relativi a ciascun mezzo annotati in apposito elenco. Per la annualità successiva, ove si proceda alla ripetizione del contratto, si conviene che la consegna dei contrassegni e dei certificati di assicurazione relativi a ciascun mezzo compreso nell'assicurazione dovrà avvenire quindici giorni prima della scadenza, con le modalità di cui sopra. Dopo la celebrazione della gara, L'Ente Contraente, ai fini della gestione del servizio, si riserva di produrre alla società un elenco aggiornato dei mezzi. Sulla base di quanto sopra, la Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà al calcolo della rata, applicando le tariffe, i tassi ed i premi dichiarati in sede di offerta.

Art. 9 - Obblighi del contraente in caso di sinistro.

In caso di sinistro, il contraente, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, deve darne avviso scritto alla Società. Qualora questa ritenga un sinistro denunciato non rientrante nella copertura assicurativa, dovrà darne - tassativamente - comunicazione scritta entro 15 giorni, indicandone i motivi.

Art. 10 - Obblighi della società.

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, semestralmente, il dettaglio dei sinistri così impostato, per ciascuna garanzia:

- elencazione dei sinistri denunciati;
- sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che su documentazione cartacea, che ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" dei sinistri stessi;
- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri respinti, con indicazione delle relative cause.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data dell'accadimento dei sinistri denunciati, tipologia dell'evento, e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Art. 11 - Recesso.

Dopo ogni sinistro, e fino al 30° giorno dal pagamento, la Società e/o l'Amministrazione possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. In caso di sinistro con rifiuto d'indennizzo, la società si impegna a non

La presente garanzia copre inoltre gli infortuni subiti dagli autisti delle autovetture blindate marca Audi targate CJ730NM e CJ739NM di proprietà dell'amministrazione comunale nella previsione che le stesse autovetture verranno affidate all'ufficio scorte della Questura di Palermo per la tutela della sicurezza del Sindaco di Palermo. Per tale garanzia è previsto un massimale caso morte di € 160.000,00 per autista, un massimale caso infermità permanente di € 160.000,00, una diaria di ricovero di € 110,00 e un massimale di rimborso spese di cura di € 16.000,00.

Art. 16 - Tariffa

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Società Assicuratrici partecipanti dovranno allegare, all'offerta, copia completa della tariffa scontata da applicare a tutti gli automezzi comunali di cui all'allegato elenco, nonché ad eventuali altri automezzi che potranno essere utilizzati, e quindi assicurati ai sensi della vigente normativa. La suddetta tariffa, comprensiva di oneri e tasse, dovrà rimanere invariata per tutta la durata del contratto e dovrà essere pari al premio ottenuto sottraendo lo sconto offerto dall'importo a base di gara.

Per tutti gli autoveicoli, motoveicoli, motocicli, ecc. la tariffa applicata dovrà essere quella in forma "bonus/malus" ovvero per tutti gli altri mezzi a "tariffa fissa con o senza applicazione del pejus in caso di sinistri" e le condizioni del presente capitolato si intenderanno integrate dalle condizioni speciali a tal uopo utilizzate dall'impresa assicuratrice.

Art. 17 - Rivalsa:

L'impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente, dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori, anche occasionali:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato, abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia sanzionato ai sensi degli artt. 186, 187 del D.Lgs 30/4/1992, n. 285

Art. 18 - Elenco Dei Veicoli:

Prima della stipula del contratto il contraente fornirà alla Società assicuratrice l'elenco aggiornato dei mezzi e gli attestati di rischio per l'attribuzione delle classi di merito di appartenenza; quest'ultima procederà al ricalcolo del premio complessivo offerto, sulla base delle evidenze degli attestati di rischio o di altro documento equipollente. Le differenze attive e passive rispetto all'offerta, risultanti dall'anzidetto ricalcolo, verranno conteggiate nel pagamento della rata di premio alla firma del contratto.

Art. 19 - Trasferimento:

In caso di trasferimento della proprietà di uno o più veicoli che importi cessione del contratto di assicurazione, il cedente ed il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie al rilascio del nuovo certificato di assicurazione, e ove occorre, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Qualora si debba procedere alla

